

## Delibera n° 1205

Estratto del processo verbale della seduta del  
**26 agosto 2022**

**oggetto:**

ACCORDI TRA LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER LA PROSECUZIONE FINO AL 31.12.2022 DELLE ATTIVITÀ DEI MEDICI SVOLTE NELLE UNITÀ SPECIALI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (EX USCA) E PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2021. APPROVAZIONE.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	assente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	assente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	assente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Premesso** che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali (ACN) stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 412/1991, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale ed è demandata agli accordi integrativi regionali (AIR) la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;

**Preso** atto che in data 28.04.2022 è stato reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (di seguito ACN) ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni – triennio 2016-2018 il quale stabilisce all'art. 15, comma 3 che le Organizzazioni Sindacali firmatarie del nuovo Accordo, purché dotate di un terminale associativo riferito all'ambito contrattuale dei medici di medicina generale domiciliato nella Regione di riferimento, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali;

**Considerato** che in data 10.08.2022, nelle more della costituzione della nuova delegazione trattante prevista dal comma 5 dell'art. 15 del nuovo ACN, è stato convocato in videoconferenza il Comitato permanente regionale istituito ai sensi dell'art. 24 dell'ACN dd. 29.7.2009 nella composizione da ultimo modificata con decreto del Presidente della Regione n. 096/Pres. dd. 17.07.2020, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 1030 del 10 luglio 2020 in cui è stato concordato che gli accordi integrativi regionali che si rende necessario adottare prima della scadenza del termine (28.10.2023) previsto dal comma 3 dell'art. 8 del nuovo ACN sono sottoscritti dai rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative muniti del potere di firma;

**Preso atto**, che nella stessa riunione del 10.08.2022, le componenti di parte pubblica e di parte sindacale hanno raggiunto l'accordo per disciplina l'adesione dei medici alle attività delle ex USCA prorogate in regione dal 01.07.2022 fino al 31.12.2022 al fine di potenziare le misure organizzative per assicurare il contrasto della recrudescenza della pandemia da SARS-CoV-2 e in risposta all'incremento della domanda di assistenza sanitaria dovuta alla stessa nonché l'accordo per la valutazione dell'attività svolta dai MMG nell'anno 2021;

**Visto** il D.L. 293/1994, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 1994, n. 444, recante la "Disciplina della proroga degli organi amministrativi";

**Visti** gli accordi perfezionati il 19.08.2022 mediante la sottoscrizione dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità e delle Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina Generale aventi ad oggetto: 1) la prosecuzione dal 1.7.2022 fino al 31.12.2022 delle attività dei medici svolte nelle unità speciali di continuità assistenziale (USCA); 2) la valutazione dell'attività svolta nell'anno 2021, allegati sub 1) e 2) al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

**Richiamato** l'art. 8, comma 52, della legge regionale 13/2022, recante "Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" il quale recita: <<52. Nelle more del recepimento della disciplina delle Unità di Continuità Assistenziale (UCA) nel prossimo Accordo Collettivo Nazionale (ACN), al fine di potenziare le misure organizzative per assicurare il contrasto della recrudescenza della pandemia da SARS-CoV-2 e in risposta all'incremento della domanda di assistenza sanitaria dovuta alla stessa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese per la prosecuzione dall'1 luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 delle attività dei medici svolte nelle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) ai medesimi termini e alle medesime condizioni previste dall'articolo 4 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previo accordo regionale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di categoria per l'adesione alle suddette attività. >>

**Rilevato** pertanto che L'Accordo di cui all'allegato 1 costituisce attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 52, L.R. 13/2022 e rappresenta anche un contributo concreto al superamento delle criticità della continuità assistenziale sul territorio;

**Rilevato** che per le finalità di cui all'art. 8, comma 52, della legge regionale 13/2022, recante "Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", l'Amministrazione regionale destina la spesa di 800.000,00 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96;

**Considerato** necessario stabilire che le suddette risorse per l'anno 2022 sono ripartite tra le Aziende sanitarie regionali sulla base della popolazione residente al 01.01.2021 come segue:

- € 246.240,00 ASUGI;
- € 346.960,00 ASUFC;
- € 206.800,00 ASUFO;

**Ritenuto** condivisibile il contenuto dell'Accordo sulla valutazione dell'attività svolta dai MMG nel corso dell'anno 2021 in quanto finalizzato a riconoscere gli incentivi per l'attività di monitoraggio clinico svolto nei confronti degli assistiti in particolari condizioni di complessità e comorbidità nel corso dell'anno 2021;

**Dato atto** altresì che l'Accordo sulla valutazione dell'attività svolta dai MMG nel corso dell'anno 2021 non comporta oneri aggiuntivi rispetto al finanziamento delle Aziende e che alla spesa derivante si provvede con risorse già nella disponibilità dei bilanci aziendali;

**Precisato** che le Aziende per l'assistenza sanitaria dovranno dare seguito agli adempimenti derivanti dagli accordi nel rispetto delle disposizioni in essi contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia;

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità

### **Delibera**

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, gli accordi perfezionati il 19.08.2022 mediante la sottoscrizione dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità e delle Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina Generale ad oggetto: 1) la prosecuzione dal 1.7.2022 fino al 31.12.2022 delle attività dei medici svolte nelle unità speciali di continuità assistenziale (USCA); 2) la valutazione dell'attività svolta nell'anno 2021 allegati sub 1) e 2) al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che per la prosecuzione dal 1.7.2022 fino al 31.12.2022 delle attività dei medici svolte nelle unità speciali di continuità assistenziale (USCA) è prevista la spesa di 800.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96;

3. di stabilire che le risorse per l'anno 2022 rese disponibili dall'art. 8, comma 53, della L.R. 13/2022 pari a € 800.000,00 sono ripartite tra le Aziende sanitarie regionali sulla base della popolazione residente al 01.01.2021 come segue:
  - € 246.240,00 ASUGI;
  - € 346.960,00 ASUFC;
  - € 206.800,00 ASUFO;
4. di dare atto che l'Accordo sulla valutazione dell'attività svolta dai MMG nel corso dell'anno 2021 non comporta oneri aggiuntivi rispetto al finanziamento delle Aziende e che alla spesa derivante si provvede con risorse già nella disponibilità dei bilanci aziendali;
5. di stabilire che le Aziende dovranno dare seguito agli adempimenti attuativi derivanti dagli accordi nel rispetto delle disposizioni in essi contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia;
6. di dare atto che gli Accordi sono resi esecutivi dalla data di adozione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE